

STATUTO

S. LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASOLA MN VIA LOCALITA'
SORBARA 105/A

Numero REA: MN - 164043

Codice fiscale: 01520030204

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

La cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1

comma primo della citata Legge 381/1991, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, a condizione che queste siano funzionali al raggiungimento dello scopo principale sopra indicato. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio di alleanza cooperativa internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, è impegnata a cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, in special modo volontari, fruitori dei servizi, di operatori professionali e di quanti altri, persone fisiche ed enti pubblici e privati con finalità di solidarietà sociale, intendono partecipare agli scopi ed alle attività sociali.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'art. 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi. Tali attività di cui al comma primo sub lettera b) dell'articolo 1 della Legge n.381/1991, sono esercitate alle condizioni previste dal presente Statuto nonché dalle norme, anche regolamentari, della Regione Lombardia che si intendono qui recepite.

Le attività suddette sono le seguenti:

"Servizio pulizie:

- pulizie generiche e specializzate in ambito civile, sanitario e industriale ivi compresi i pannelli solari e fotovoltaici; pulizie di interni ed esterni; servizi di sanificazione e disinfestazione di ambienti civili e industriali;
- la gestione di impianti per il lavaggio di automezzi;
- servizi di carattere ambientale: spazzamento strade, gestione isole ecologiche, pulizie aree pubbliche, raccolta differenziata dei rifiuti, gestione di aree destinate alla

raccolta differenziata dei rifiuti ed attività affini;

- l'esercizio dell'attività di pulizia e sanificazione/disinfezione di locali in genere, di strade, magazzini, uffici, piazzali, strutture sanitarie e parasanitarie, stabilimenti, ausili ortopedici/sanitari per pazienti domiciliari compresa la presa in carico e consegna;

- la pulizia di vetrate e la pulizia di impianti industriali per conto di enti pubblici e privati;

- la disinfestazione, la disinfezione, la derattizzazione, la defogliazione, la sanificazione e gli interventi per la difesa dell'ambiente;

pulizia generale (non specializzata) di edifici

- le attività incluse in questa classe interessano principalmente la pulizia di interni, sebbene possano includere la pulizia di aree esterne come, ad esempio, finestre o via letti;

- pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo, quali: uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici;

- pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini;

altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

- pulizia specializzata di edifici, e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi;

- pulizia di macchinari industriali;

pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

- rimozione di neve e ghiaccio da autostrade, piste aeroportuali, incluso lo spargimento di sale o sabbia, ecc...;

- pulizia e lavaggio di aree pubbliche: strade, piazze, mercati, cimiteri, giardini, parchi, spiagge ecc...;

laboratorio artigianale:

- raccolta, trasporto, stoccaggio di materiale destinabile al riciclo e riuso; acquisto e vendita di detto materiale; il trattamento anche parziale (selezione, riduzione volumetrica, riparazione, trasformazione, restauro) del materiale di cui sopra al fine della valorizzazione economica dello stesso;

- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio ed in conto terzi, ed erogazione di servizi a privati, imprese ed enti pubblici;

- allestimento di punti vendita diretti alla vendita di prodotti artigianali propri e di terzi anche attraverso il commercio elettronico (e-commerce);

servizio ristorazione:

- servizi di Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.re.ca);

- di gestione dei centri di ristoro e mense; di catering e ristorazione in genere, produzione pasti, somministrazione alimenti e bevande mediante l'apertura al pubblico di bar, chioschi fissi o mobili, pub o ristoranti e di installazione e gestione di macchine automatiche per la distribuzione di vivande; trasporto pasti;

- gestione di strutture alberghiere (case famiglia, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, case vacanza, ostelli, agriturismo, rifugi, fattorie didattiche, ecc.);

- ideazione e gestione di bed and breakfast sociale e culturale sia con committenza pubblica che privata;

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande intese quali attività complementari all'assistenza domiciliare agli anziani, nelle varie forme consentite dalla

legge;

- attività di street food, panificazione, produzione e commercializzazione prodotti da forno;

servizi cimiteriali:

- progettazione e consulenza per pubbliche amministrazioni di sistemi integrati di gestione cimiteriale;

- servizi di sepoltura, esumazione ed estumulazione;

- servizi amministrativi, servizi di illuminazione votiva.

Servizio agricoltura:

- conduzioni di aziende agricole, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche su terreni della cooperativa, o in affitto, o resi disponibili da terzi; svolgimento di attività connesse all'attività del fondo, ivi compresa la commercializzazione anche previa trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle altre attività agricole esercitate;

- apicoltura, produzione e lavorazione del miele e degli altri prodotti delle arnie e loro commercializzazione;

- attività artigianali, agricole e di allevamento ivi compresa la commercializzazione;

servizio trasporto:

- trasporto di persone in ambito comunale e non;

- l'esercizio dell'attività di trasporto cose per conto proprio e/o per conto terzi con automezzi di qualunque portata;

servizi vari:

- di gestione di parcheggi e guardaroba;

- di manutenzioni civile ed industriali di carattere edile, tinteggiatura di stabili e servizi di manutenzione in genere

- di assemblaggio, montaggio, confezionamento, di esecuzione di imballaggi e lavorazioni in conto terzi;

- di magazzinaggio, di gestione magazzini, custodia e sorveglianza;

- di guardia e portierato;

- di altri servizi vari per enti pubblici, privati ed imprese;

- l'attività di movimentazione e logistica, facchinaggio, traslochi ed attività complementari quali i servizi di pulizia, imballaggio, deposito colli e bagagli, presa in consegna, recapiti in loco; gestione magazzini interni, gestioni archivi e servizi di logistica presso terzi; servizi di deposito materiale, trasporto e lavorazioni sullo stesso; lavorazione per conto terzi di prodotti manifatturieri che necessitano del completamento della fase industriale prima della commercializzazione;

- lavorazioni industriali di prodotti

- attività di commercio elettronico (e-commerce) per la vendita di prodotti e servizi sia in conto proprio che per conto terzi;

servizio manutenzione verde:

- di giardinaggio e progettazione giardini;

- di manutenzione di verde pubblico o privato;

- lo sfalcio di erba e manutenzione di terreni erbosi ed il trasporto di rifiuti vegetali nei centri di raccolta;

servizi amministrativi, consulenziali e formativi:

- servizi per le pubbliche amministrazioni locali negli ambiti degli accertamenti tributari, fiscali e di gestione del territorio;

- di archiviazione dati e videoscrittura; gestione archivi, microfilmatura e scansione;

- di consegna della posta per conto di enti pubblici e privati;

- di call center;

- di formazione, attraverso convegni, conferenze, corsi, seminari, interventi educativi nelle scuole, anche in collaborazione con il contributo degli enti pubblici o privati;

- attività di elaborazione dei dati inclusa l'elaborazione completa e la realizzazione di report specifici ottenuti in base ai dati forniti dai clienti;

- erogazione di servizi automatizzati di elaborazione e data entry;

- elaborazione elettronica di dati contabili - consulenza, orientamento, formazione e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico;

- consulenza gestionale e consulenza direzionale;

- consulenza in materia di gestione delle risorse umane: politiche, pratiche e procedure nel campo delle risorse umane;

- consulenza sulle fasi di avvio di un'impresa (start up);

attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese:

- fornitura a terzi di un insieme di servizi che interessano la gestione ordinaria di un'impresa o organizzazione, quali servizi di reception, pianificazione finanziaria, servizio di fatturazione e di archiviazione, gestione del personale, servizi di domiciliazione;

- attività dei servizi degli uffici-residence;

- servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;

- preparazione di documenti;

- formattazione di documenti o correzione di bozze;

- dattilografia ed elaborazione testi;

- servizi di assistenza alla segreteria;

- trascrizione di documenti e altri servizi di segreteria;

- stesura di lettere e relazioni di lavoro;

- servizi di domiciliazione postale ed altri servizi postali come predisposizione e aggiornamento di indirizzi;

- duplicazione;

- riproduzione e stampa cianografica;

- altri servizi di copiatura e riproduzione di documenti;

- l'effettuazione di interventi formativi e di tutoring professionale nell'ambito di interventi sociali, nonché l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per operatori, percorsi formativi con promozione e supporto a processi sperimentali e di ricerca nel campo dell'educazione, progettazione di percorsi formativi per aziende ed enti pubblici;

- l'effettuazione di interventi formativi e progettazione del tempo libero anche attraverso l'organizzazione di convegni, eventi culturali, incontri con autori, mostre ed altri eventi;

- attività di formazione, consulenza e ricerca;

- attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria alla popolazione al fine di rendere consapevole e disponibile ai problemi sanitari ed in generale alle tematiche della salute e attenzione all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- concorrere ad aste pubbliche, private ed a licitazioni private, presentando offerte, migliorando quelle di altri concorrenti, effettuando depositi cauzionali e ritirandoli sottoscrivendo i relativi atti, documenti e contratti;

- partecipare in genere anche in ATI alle gare presenti sul mercato elettronico;

servizi lavanderia:

- di lavanderia destinati sia ad enti pubbliche che privati, a clienti industriali o commerciali di: ritiro e consegna di biancheria, lavaggio di tappeti, tende e tendaggi, noleggio di biancheria, di uniformi da lavoro e di altri articoli simili da parte delle lavanderie industriali, incluse le piccole riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio;

- di ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie industriali;

servizi editoriali:

- attività di produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento, in tutti i settori di competenza della cooperativa;

- attività editoriali legate all'edizione di libri in forma cartacea, in formato elettronico e digitale (Cd, DVD, E-Book, App, visualizzazione elettronica eccetera), audio, o su internet, in particolare: edizione di libri, opuscoli, volantini e simili, inclusa la pubblicazione di dizionari ed enciclopedie, edizione di atlanti, cartine e mappe;

- attività editoriali legate all'edizione di periodici e di altre riviste, in forma cartacea o elettronica, anche su internet attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie;

- edizione di giochi e videogiochi per computer e per tutte le altre piattaforme digitali (Mobile Internet Device, Ultra Mobile PC, Web, ecc.), di applicativi software per l'entertainment;

- edizione, sia su supporto cartaceo che digitale, anche on-line di: fumetti, cataloghi commerciali, fotografie, incisioni e cartoline, biglietti di auguri, moduli, manifesti, riproduzioni di opere d'arte, materiale pubblicitario, altro materiale a stampa, calendari, cartoline riprodotte con sistemi meccanici o fotomeccanici, edizioni di registri e quaderni, edizione on-line di dati ed altre pubblicazioni.

In quanto strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, così come declinato nelle attività di cui sopra, la cooperativa potrà svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche le seguenti attività di gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui al comma 1 sub lettera a dell'art. 1 della legge 381/1991 alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 3 del presente statuto nonché dalle norme anche regolamentari, della regione Lombardia, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per terzi:

sezione accoglienza:

- accoglienza a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale e umanitaria attraverso:

- mediazione linguistica-culturale;

- accoglienza materiale;

- orientamento ed accesso ai servizi del territorio;

- formazione e riqualificazione professionale;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

- orientamento e accompagnamento legale tutela psico-socio-sanitaria;

- progettazione e gestione di sportelli di segretariato sociale per immigrati;

- servizi di interpretariato e asseveramento documenti di cittadini stranieri;

- interventi di mediazione linguistica, culturale c/o scuole, aziende a tutela della salute, enti pubblici, prefettura, questura, ecc., incontri divulgativi in collaborazione sia con enti pubblici che soggetti privati di intercultura, integrazione, valorizzazione delle differenze, sportelli di informazione ed orientamento ai servizi per fasce deboli e/o a rischio di esclusione sia c/o enti pubblici e privati e anche interculturale per scuole e comuni, associazioni;

	- creazione di un centro di documentazione educativa e di consultazione bibliografica; - servizio di consultazione e prestito per soci ed esterni, progettazione e promozione di eventi culturali, servizi effettuati da figure professionali quali progettisti e coordinatori sociali e altre profili specializzati a distretti sovra comunali, enti locali, regionali, e nazionali; - consulenza tecnica a soggetti terzi (onlus, comuni, ecc..) per la stesura di progetti nell'ambito di bandi nazionali istituiti da camera di commercio, fondazioni bancarie ed altri enti filantropici; - lo svolgimento di attività di studio e monitoraggio dei servizi delle comunità o altre attività equivalenti; - la gestione di laboratori di animazione anche in convenzione con strutture pubbliche o private; - la gestione di laboratori di attività artistico espressive anche in convenzione con scuole, associazioni, enti locali, enti privati, persone fisiche, nonché l'esecuzione di interventi di attività animative sul territorio; - la prestazione di servizi assistenziali di integrazione dell'orario scolastico e di sorveglianza (pre-scuola e post scuola) c/o scuole ed enti pubblici; - l'organizzazione e la gestione di centri estivi e soggiorni vacanza; - l'effettuazione di servizi di sostegno e assistenza socio occupazionale rivolta a utenza appartenente a fasce svantaggiate; - prestazione di servizi di assistenza anziani e disabili adulti; -attività e servizi orientati agli anziani quali a titolo esemplificativo e non esaustivo di: -attività di progettazione e consulenza ed assistenza agli enti per l'avvio e la gestione di servizi sociali; - strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrativi per residenze protette; - servizi e centri di riabilitazione; - centri diurni ed altre strutture a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero; - residenze sanitarie assistenziali per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; - attività e servizi di assistenza medica specialistica, infermieristica, socio assistenziale e di riabilitazione, a carattere domiciliare e presso centri gestiti in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e privati; - servizi centri e ambulatori di riabilitazione; -centri diurni, ambulatori infermieristici, day hospital finalizzati al miglioramento della qualità della vita; - attività ricreative, culturali e di animazione; - attività di turismo sociale, gestione di soggiorni climatici e termali, piscine;servizi domestici e familiari in genere; - servizi educativi e sociali finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; - servizi di sorveglianza pre e post scuola. Nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, come attività comunque non prevalenti, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia di-	

rettamente che indirettamente attinenti ai medesimi, e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a imprese o enti in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La cooperativa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in albi.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 nr. 59 e norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa. L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Art. 6 - Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- soci operatori tra i quali sono compresi:
- soci lavoratori;
- soci volontari;
- soci fruitori;
- soci di cui all'art. 8 del presente statuto;
- soci sovventori;
- soci finanziatori.

Art. 7 - Soci operatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Possono essere soci operatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori: persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo

scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative in rap-

porto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -in ogni caso- approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

- soci fruitori: usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Non possono in ogni caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 10 – Strumenti Finanziari

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Art. 11 - Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 15. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 12 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Trasferibilità dei titoli

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli

altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto

di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto. Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni.

In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 14 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13

Art. 15 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

ii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche: i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite.

Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. È tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse ca-

tegorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 16 - Soci Sovventori

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 16.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

Art. 18 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

Art. 19 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni degli art. 2410 e della legge n. 448 del 1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

Art. 20 - Domanda di ammissione

Le persone fisiche che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché contatto telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica certificata *o in mancanza dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- la categoria di soci cooperatori alla quale richiedono di essere ammessi;
- l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, ricompreso comunque nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 50 e seguenti del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, e 5, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei pre-

cedenti punti 1, 2, 3, 4, e 5, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,
- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 2, 3, 4, e 5, relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- i riferimenti della delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci, in tutti i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente contratto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto, nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 23 del presente statuto.

Nel caso di diniego all'ammissione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'assemblea si pronuncia in via definitiva.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio d'esercizio, illustra all'assemblea le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.

Art. 24 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio che:

- non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevi-

mento della risposta, può proporre op posizione innanzi gli arbitri così come previsto dall'art. 50 e seguenti del presente statuto.

Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Art. 25 - Esclusione del socio

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- i soci che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- i soci lavoratori che hanno cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- i soci volontari che hanno cessato, in via definitiva, la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;
- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire, direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, i regolamenti o le obbligazioni che inferiscono il rapporto mutualistico, nonché le deliberazioni degli organi sociali;
- senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e con gli impegni assunti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;
- in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta numero tre assemblee consecutive svolga o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente, in proprio o quale partecipante, attività in concorrenza con la cooperativa.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del

provvedimento di esclusione.

Art. 26 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 27 - Comunicazioni ai soci

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma dei precedenti articoli 16, 19, 20 e 21 devono essere comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale, regolato dall'art. 50 e seguenti del presente statuto. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

Art. 28 - Patrimonio

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito. Il patrimonio sociale è formato:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale unitario di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) ciascuna con sottoscrizione di almeno quattro azioni;
- dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi);
- dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 24 del presente statuto;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- dal fondo apporti in conto capitale, che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti Pubblici o privati;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva volontaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, esclude l'emissione dei certificati azionari cioè dei titoli di legittimazione e circolazione; pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in capo ai soci consegue all'iscrizione a libro soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Art. 29 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. In deroga al comma 5 dell'art. 2530 Codice civile, al diniego dell'organo ammini-

strativo al trasferimento della quota, il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale previsto dall'art. 50 e seguenti del presente statuto.

Si applicano, ove non esplicitamente derogato, le disposizioni contenute nell'art. 2530 del codice civile.

Art. 32 - Destinazione degli utili e ristorni

Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva di bilancio deve essere destinata:

- alla riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, nr. 59, nella misura del 3%;
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, nr. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Fatti salvi i privilegi spettanti ai soci finanziatori e sovventori, l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate:

- integrazione delle retribuzioni;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e le qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del Codice civile, da predisporre a cura degli amministratori, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro. Per i soci cooperatori si terrà conto di:

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella società;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Art. 34 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. In tale ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci. L'assemblea viene convocata, dall'organo di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione (la quale ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima) e l'elenco delle materie

da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, nonché consegnato a mano al socio, il quale apporrà la propria firma e la data di ricevimento su apposito stampato da conservare a cura dell'organo amministrativo tra i documenti relativi all'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita (assemblea totalitaria) quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci che non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta per un massimo di tre volte consecutive salvo che non vi siano degli impedimenti giustificativi. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. Non possono essere mandatarî gli amministratori della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2538, comma 6, del Codice civile, è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere: l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario. La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea. Il voto può essere revocato mediante dichia-

razione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea.

La data di arrivo della scheda di voto è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione. Il presidente del Collegio Sindacale custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

Art. 35 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio ed i documenti allegati di cui all'art. 31 del presente statuto;
2. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 112 del 2017;
3. nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, e ove richiesto del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
5. delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto;
6. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
7. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni, oltre al regolamento interno di lavoro così come previsto dall'articolo 6 della legge 142/2001, e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;
8. approva i programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale con il relativo bilancio di previsione;
9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio d'esercizio e la destinazione del risultato di esercizio, ai sensi degli articoli 31 e 32 del presente statuto.

Art. 40 - Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'assemblea dei soci, anche tra non soci. Il numero dei componenti è stabilito dall'assemblea prima di procedere alla nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori scelti tra i soci finanziatori non possono essere più di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Si applicano in quanto compatibili e laddove non espressamente derogato, gli articoli da 2380 bis a 2396 del codice civile.

L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata

Art. 41 - Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente; può nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, lettera, telefax o e-mail da spediti o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e la maggioranza dei sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione: ovvero telefono o videoconferenza. In tal caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Il voto non può essere dato per delega né per corrispondenza.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad astenersi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

Art. 56- Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, nonché i rapporti di lavoro interni alla cooperativa, l'organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Nei medesimi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 57 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente "la disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni."

Il Presidente mette quindi in votazione le modifiche ai cennati articoli dello statuto sociale e accerta che l'assemblea, con voto per alzata di mano con prova e controprova, ha proceduto all'approvazione di tutti gli articoli nel seguente modo:

Articolo 3:
voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 4:
voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 5:
voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 6:
voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 7:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 10:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 11:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 12:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 13:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 14:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 15:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 16:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 17:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 18:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 19:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 20:

voti favorevoli settantaquattro;
voti contrari zero;
astenuti zero.

Articolo 24:

voti favorevoli settantaquattro;

	voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 25: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 26: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 27: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 28: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 29: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 32: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 34: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 35: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 40: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 41: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 56: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero. Articolo 57: voti favorevoli settantaquattro; voti contrari zero; astenuti zero.	

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, dopo aver comunicato all'assemblea che la società "CFI – Cooperazione Finanza Impresa Società Cooperativa per Azioni", con sede in Roma (di seguito "CFI") ha accolto la richiesta di intervento nello strumento finanziario partecipativo di euro 200.000,00 (duecentomila), propone di procedere all'emissione di n. 200 (duecento) azioni dei soci finanziatori finalizzate alla sottoscrizione da parte di CFI, ai sensi del novellato testo dell'articolo 28 dello statuto. L'emissione sarà di importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila). Tale emissione potrà consentire alla Cooperativa di rafforzare le proprie basi finanziarie in vista degli obiettivi di sviluppo che essa sta perseguendo, in particolare per sostenere gli investimenti futuri previsti per la realizzazione del progetto "Cascina Bilzi".

A nome del Consiglio di amministrazione, il Presidente precisa che i conferimenti effettuati a fronte della sottoscrizione della qui prevista nuova categoria di azioni dei soci finanziatori andranno a costituire il capitale dei soci finanziatori conformemente all'art. 28, lettera b), dello statuto. Le azioni avranno valore nominale pari ad euro 1.000,00 (mille), saranno nominative e trasferibili a norma di statuto.

Il Presidente illustra quindi all'assemblea i diritti privilegiati spettanti alle azioni, in conformità con l'art. 2526 del Codice civile e con l'art. 15 dello statuto sociale.

Chiusa la discussione, il Presidente accerta che l'assemblea, con voto per alzata di mano, con prova e controprova, con il voto favorevole di settantaquattro soci, contrari zero e astenuti zero, delibera l'emissione di azioni del socio finanziatore, riservata alla sottoscrizione di CFI, per un importo di euro 200.000,00 (duecentomila).

Le azioni attribuiranno a CFI i seguenti diritti che dovranno essere approvati in questa sede nel Regolamento di cui ai successivi capoversi.

Le azioni CFI sono privilegiate nella ripartizione degli utili; a ciascuna di esse spetta obbligatoriamente un dividendo annuale non inferiore al 4% (quattro per cento) ai sensi del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 4 aprile 2001, art. 4, comma 7, per lo strumento finanziario partecipativo, oltre la rivalutazione, a condizione che gli utili siano sufficienti, dopo aver dedotto gli accantonamenti a riserva legale e quanto destinato per legge ai fondi mutualistici, prima di eventuali ulteriori azioni del risultato. A CFI spetta comunque un dividendo superiore di 2 (due) punti rispetto a quanto deliberato in favore dei soci ordinari. La cooperativa beneficerà di una riduzione pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) in presenza della garanzia FEI/EaSI.

La remunerazione delle azioni CFI è portabile: in caso di mancato o incompleto pagamento in un esercizio, essa dovrà essere recuperata nei successivi, nei limiti di capienza degli utili di esercizio, nel rispetto della legge e con preferenza rispetto ad altre azioni del risultato

In caso di rimborso o acquisto delle azioni CFI e in caso di scioglimento della cooperativa, la riduzione del capitale sociale per perdite non comporta una riduzione del valore nominale delle azioni CFI, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori e degli altri soci, in maniera proporzionale.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni CFI hanno un diritto di prelazione del rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli altri soci, per l'intero valore nominale.

In caso di scioglimento o trasformazione della cooperativa, alle azioni CFI spetta la quota parte delle riserve divisibili.

L'assemblea può destinare a ristorno, nei limiti di legge, solo la parte di risultato che residua dopo la distribuzione del dividendo spettante alle azioni.

A ciascuna azione CFI spetta un diritto di voto in assemblea generale, ordinaria e straordinaria, in proporzione all'importo della partecipazione e nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative; ai possessori delle azioni CFI è riservata la nomina in assemblea di un amministratore, di un sindaco e, in caso di scioglimento della cooperativa, di un liquidatore;

A CFI spetta il diritto di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta alla società:

- nei casi di cui all'art. 2437 c.c.;
- nei casi di violazione dei diritti disciplinati dalla delibera di emissione e dal regolamento, non sanati entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione del socio;
- decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni a far data di versamento della partecipazione.

Le azioni CFI di cui al presente regolamento dovranno essere riscattate dalla cooperativa non oltre i seguenti termini:

- n. 50 (cinquanta) azioni, per un importo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con scadenza al quarto anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo;
- n. 148 (centoquarantotto) azioni, per un importo di euro 148.000,00 (centoquarantottomila), con scadenza al settimo anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo;
- n. 2 (due) azioni, per un importo di euro 2.000,00 (duemila), con scadenza al decimo anno a far data dal versamento dello strumento finanziario partecipativo.

Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. (e seguenti) e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, più la rivalutazione, più eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni CFI.

In caso di mancato riscatto CFI potrà recedere. Il recesso avrà effetto al momento della comunicazione inviata alla società, e il rimborso dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione stessa.

Clausola compromissoria per collegio arbitrale.

A CFI spetta il diritto di recesso nel caso di violazione da parte della cooperativa dei precetti e delle procedure espresse nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, nel Codice Etico, nonché nel Sistema Disciplinare adottati da CFI e resi disponibili sul sito www.cfi.it, nonché in caso di commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001 da parte della cooperativa e/o dei suoi rappresentanti e/o dei soci. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e il rimborso dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione stessa.

Chiusa la discussione, il Presidente accerta che l'assemblea, con voto per alzata di mano, con prova e controprova, con il voto favorevole di settantadue soci, contrari zero e astenuti due (Riccardi Laura e Giudici Deni), delibera l'approvazione del Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore CFI.

Il Presidente dell'assemblea mi consegna lo statuto aggiornato con le modifiche qui deliberate, che al presente verbale allego sotto la lettera **"B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti venti.

Clausole finali

Dispensa lettura - La lettura degli allegati (foglio presenze, statuto) è stata da me omessa per espressa dispensa della parte.

Lettura atto - Del presente atto ho dato lettura alla parte che l'approva;

pagine - dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio, in originale l'atto consta di fogli dieci, di cui scritte pagine trentasei fin qui. Si sottoscrive alle ore undici e minuti ventitre.

F.to Arianna Spazzini -

GIAMPIERO PONDRANO ALTAVILLA notaio - sigillo -



ELENCO SOCI -ASSEMBLEA SOCI DEL 21/05/2022

N. prog	N. Matr. Socio	Cognome e nome	Firma presenza o mail	Delega a	Delega per	Delega per
1	140	AGUGO NKECHI CHIOMA PHILOMENA			SCHINELLI MARIANGELA	AGUGO CHIJOKE JUSTIN
2	373	AGUGO CHUKS JAY ESQ				
3	374	AGUGO CHIJOKE JUSTIN	DELEGA	AGUGO NKECHI CHIOMA PHILOMENA		
4	202	ALBERTONI ANGELO				
5	227	ALBINI LIDIA				
6	274	BALESTRIERI GIANNI ALBERTO				
7	211	BALLASINA MARIA	<i>Pollon Marie</i>		BERTUZZI CLAUDIA	TORRE GIUSERPPINA
8	267	BALZANO MARIALUISA				
9	222	BANDERA ARNALDO	<i>Bandera Ar</i>		SPOTTI CATIA	POSADA CARBALLO MAYERLIN
10	338	BARBIERI ANGIOLINA	DELEGA <i>Delega</i>	RUZZA LUCA		

ALLEGATO «A»
al N. 8003
di Raccolta



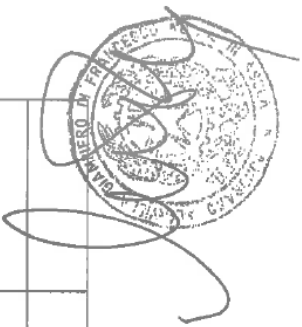
S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
Via Località Sorbara n.105/A-105/B - Asola (MN) | P. IVA e C. F.: 01520030204
tel. 0376.1518400 | fax. 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com

1/9

Anna Sporan



11	364	BARBIERI GIUSEPPE					
12	347	BARONI FABIO	<i>Baroni Fabio</i>				
13	349	BAROZZI ANGELITA	<i>Baroni Anna</i>			CIGALA ANNUNCIATA	
14	291	BEDUSCHI VERONICA	DELEGA		TOTE' ANNA		
15	283	BELDUVINI KATIA					
16	164	BELLINI DARIO					
17	234	BELLINI RAMONA	<i>belliniramonat@gmail.com</i>				
18	353	BENCHERQUI SALHA					
19	280	BENVENUTI EMANUELA	DELEGA <i>Benvenuti Emanuela</i>		LODI EMANUELA		
20	366	BERTOCCHI ANGIOLINO					
21	281	BERTUZZI CLAUDIA	DELEGA <i>Bollone Maria</i>		BALLASINA MARIA		
22	23	BOGGIANI ENZO					
23	261	BOLOGNA ROBERTO	<i>Boffa Roberto</i>				
24	320	BOTTURI NICOLA	DELEGA		TOTE' ANNA		



S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
Via Località Sorbara n.105/A-105/B - Asola (MN) | P. IVA e C. F.: 01520030204
tel. 0376.1518400 | fax. 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com
Anna Botta 2/9



25	352	BRAZZI ELENA					
26	206	BUCCELLI SUSANNA	<i>Bucelli Susanna</i>				
27	282	CAPPELLINI SIMONA	DELEGA <i>Simona Capellini</i>	GRAZIOLI MONIA			
28	322	CASANA CRISTIAN					
29	233	CASCONI ORSOLA	DELEGA <i>Casconi Alessandro</i>	CAVALLI ALESSANDRO			
30	358	CAVALLI ALESSANDRO	<i>Cavalli Alessandro</i>		CASCONI ORSOLA	CELISLAMI DIANA	
31	376	CAVALLI GUGLIELMO					
32	343	CAVALLO COSIMO					
33	156	CELISLAMI DIANA	DELEGA <i>Cavalli Alessandro</i>	CAVALLI ALESSANDRO			
34	300	CERVI CARLOTTA	<i>Cervi Carlotta</i>		GATTI GIOVANNA	LORENZI SUSANNA	
35	357	CHORNIOUS YULIYA	DELEGA <i>Yuliya Chornious</i>	CORRADINI LUCA			
36	348	CIGALA ANNUNCIATA	DELEGA <i>Annunciata Cigala</i>	BAROZZI ANGELITTA			
37	337	CORDERO MARTINEZ YOLANDA	<i>Yolanda Cordero</i>				
38	331	CORRADINI LUCA	<i>Corradini Luca</i>		CHORNIOUS YULIYA	RAPISARDA ROSA	



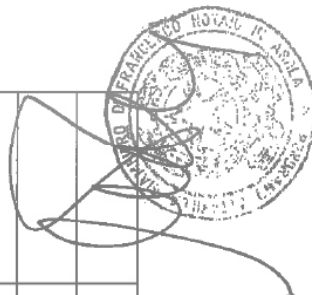
S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
 Via Località Sorbara n. 105/A-105/B - Asola (MN) I.P. IVA e C.F.: 01520030204
 tel. 0376.1518400 | fax. 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com

3/9

[Handwritten signature]



39	298	DAMIAN GETA	<i>Damian Geta</i> DELEGA		DAMIAN GETA	DATI SERENA	UBERTI STEFANIA
40	332	DATI SERENA	<i>Damian Geta</i>				
41	362	DI MAIO FRANCESCO					
42	200	DITTAMONDI MARZIA					
43	194	FAYE FATOU	DELEGA	ROUHI CHAFIKA			
44	272	FERRARI MARIA TERESA					
45	183	FLISI ELENA	<i>Flisi Elena</i>				
46	120	FLISI MARCO	<i>Flisi Elena</i>			MARANGONI KATIA	FORNASARI ALDO
47	266	FORNASARI ALDO	DELEGA	FLISI MARCO			
48	269	FRAGALE ANNE MARIE	<i>Fragele Anne Marie</i>				
49	191	FRIGERIO FRANCESCO					
50	333	GATTI GIOVANNA	DELEGA <i>Gatti Giovanna</i>	CERVI CARLOTTA			
51	229	GIUDICI DENI	DELEGA	RICCARDI LAURA			
52	270	GRAZIOLI MONICA	<i>Monica</i>			CAPPELLINI SIMONA	



S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
 Via Località Sorbara n.105/A-105/B - Asola (MN) | P. IVA e C. F.: 01520030204
 tel. 0376.1518400 | fax. 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com

4/9

Amefin



53	375	GRASSO ISABELLA	Isabella Grasso			
54	232	HULTOVA MARKET	Hultova Market			
55	115	IORI GIOVANNA	Iori Giovanna			
56	340	KYASHKINA SVETLANA	Kyashkina Svetlana			
57	104	LAZZA FABRIZIO	Lazza Fabrizio			
58	287	LODI MANUELA	Lodi Manuela		BENVENUTI EMANUELA	
59	312	LORENZI SUSANNA	Lorenzi Susanna		CERVI CARLOTTA	
60	329	MAGNANI DAVIDE	Magnani Davide			RAZA MAURO
61	223	MAGRI BEATRICE	Magri Beatrice			PAZZONA KATIA
62	293	MALSORI FATMA	Malsori Fatma		RUBESSI ESTERINA	
63	378	MARCOLINI MARCO	Marcolini Marco			
64	199	MANTOVANI VANNA	Mantovani Vanna			
65	163	MARANGONI KATIA	Marangoni Katia		FLISI MARCO	
66	377	MORANDI GRAZIELLA	Morandi Graziella			



S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
 Via Località Sorbara n.105/A-105/B - Asola (MN) | P. IVA e C. F.: 01520030204
 tel. 0376.1518400 | fax. 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com

5/9
 Simone Spizzini



67	275	MORSELLI LUCA				TRUZZI LAURA	
68	310	MUTTI OLINDO					
69	316	NAZARRI LAURA					
70	16	NODARI STEFANO	DELEGA		ROUHI CHAFIKA		
71	107	PANNU BALJIT					
72	271	PARLATO FLORA					
73	355	PARRINO ELVIRA					
74	372	PASSARELLA MASSIMO	DELEGA Preti Nadia		PREZZI NADIA		
75	192	PASTORE MARIA SCALA					
76	224	PAZZONI KATIA	Proprietaria				
77	131	PINELLI KATIUSCIA	DELEGA Ruffini Esterina		RUBESSI ESTERINA		
78	334	POSADA CARBALLO MAYERLIN	DELEGA Bianchi Arnaldo		BANDERA ARNALDO		
79	259	PREZZI NADIA	Preti Nadia			PASSARELLA MASSIMO	
80	271	RAIA EMILIA				SAVONA TOMMASA	

S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
 Via Località Sorbara n.105/A-105/B - Asola (MN) | P. IVA e C. F.: 01520030204
 tel. 0376.1518400 | fax. 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com

6/9

Spiccone Spiccone

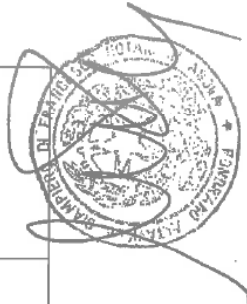




81	359	RAPISARDA ROSA	DELEGA <i>[Signature]</i>	CORRADINI LUCA	
82	162	RAVELLI MONICA	DELEGA	RIDOLFI IGOR	
83	360	RAZA MAURO	DELEGA <i>Maya Dute</i>	MAGNANI DAVIDE	
84	344	REMONDI FRANCESCA	DELEGA <i>Elaine Flor</i>	ZILIOLI ROBERTA	
85	102	RICCARDI LAURA	<i>laura.riccardi.23@gmail.com</i>	GIUDICI DENI	
86	252	RIDOLFI IGOR	<i>Presente in videoconferenza igor.ridolfi@gmail.com</i>	SCALVINI ANNA	RAVELLI MONICA
87	306	RODOLFI ORIELTA	<i>Presente in videoconferenza Rodolfo Rodolfo</i>	SIGURTA' SARA	
88	286	ROMANI PAOLA	<i>fausto.romani@tin.it</i>		
89	49	RONCHETTI MARIA ENRICA	<i>[Signature]</i>		
90	297	ROUHI CHAFIKA		FAYE FATOU	NODARI STEFANO
91	6	RUBESSI ESTERINA	<i>[Signature]</i>	MALSORI FATMA	PINELLI KATIUSCIA
92	12	RUBESSI GIOVANNA	<i>[Signature]</i>		
93	350	RUZZA LUCA	<i>[Signature]</i>	SALAMI CINZIA	BARBIERI ANGIOLINA
94	230	SALAMI CINZIA	DELEGA <i>[Signature]</i>	RUZZA LUCA	

S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
Via Località Sorbara n.105/A-105/B - Asola (MN) | P. IVA e C. F.: 01520030204
tel. 0376.1518400 | fax. 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com

[Signature]
7/9





95	189	SAVONA TOMMASA	DELEGA	PREZZI NADIA		
96	345	SCALVINI ANNA	DELEGA	RIDOLFI IGOR		
97	193	SCHINELLI MARIANGELA	DELEGA	AGUGO NKECHI CHITOMA PHILOMENA		
98	240	SIGNORE LUANA	luanasig1@gmail.com partecipante in videoconferenza	SIGNORE LUANA	SIGNORE SABRINA	
99	316	SIGNORE SABRINA	DELEGA	RODOLFI ORIETTA		
100	299	SIGURTA' SARA	DELEGA			
101	188	SPAZZINI ARIANNA	DELEGA	BANDERA ARNALDO		
102	295	SPOTTI CATIA	DELEGA			
103	80	TAFOSKA SEMAETKA	DELEGA			
104	141	TAIROVIC ABEDIN	DELEGA	BALLASINA MARIA		
105	330	TORRE GIUSEPPINA	DELEGA			
106	351	TORRES ALVAREZ ALEXANDRA	DELEGA	URBANI CHIARA		
107	32	TOSONI ROBERTO	DELEGA			
108	93	TOTE' ANNA			BOTTURI NICOLA	BEDUSCHI VERONICA

S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
 Via Località Sorbara n. 105/A-105/B - Asola (MN) | P. IVA e C. F.: 01520030204
 tel. 0376.1518400 | fax. 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com

8/9

Simone Spazzini





109	228	TRUZZI MAURA	DELEGA	MORSELLI LUCA	
110	354	TURCHI DANIELA	DELEGA	ZILIOLI ROBERTA	
111	207	UBERTI STEFANIA	DELEGA	DAMIAN GETA	
112	187	URBANI CHIARA	chiara.urbani88mn@gmail.com	TOSONI ROBERTO	ZANOTTI PAOLO
113	28	ZACCHEO LOREDANA	presente in videoconferenza		
114	226	ZANOTTI PAOLO	DELEGA	URBANI CHIARA	
115	99	ZILIOLI ROBERTA	Roberta Zilioli	REMONDI FRANCESCA	TURCHI DANIELA
116	164	ZUCCHI MASSIMO	Massimo Zucchi		

*SOCI CHE NON POSSONO VOTARE IN QUANTO NON SONO ANCORA SUPERATI I 90 GIORNI DALL' ISCRIZIONE A LIBRO SOCI, PER QUESTA ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ART. 2538 DEL CODICE CIVILE.



S. Lucia società cooperativa sociale di solidarietà
Via Località Sorbara n.105/A-105/B - Asola (MN) | P. IVA e C. F.: 01520030204
tel. 0376.1518400 | fax 0376.1518410 | www.coopsantalucia.com | info@coopsantalucia.com

9/9
Assieme Spazio

Allegato "B" al numero 8003 di Raccolta

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita la Società cooperativa denominata **"S. LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'".**

Art. 2 -Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Asola (MN).

La cooperativa potrà istituire, con delibere dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 -Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 4 -Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lett. b) e 4 della Legge 381/1991. Essa persegue inoltre lo scopo di offrire nuove occasioni di lavoro per i soci ed eventualmente anche per altri lavoratori non soci, nel rispetto della Legge 381/1991.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio delle mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di realizzare in via principale quanto indicato all'articolo 1 comma 1 sub lettera b) della Legge 381/1991 mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - con le quali la cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991.

La cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma primo della citata Legge 381/1991, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, a condizione che queste siano funzionali al raggiungimento dello scopo principale sopra indicato. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio di alleanza cooperativa internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, è impegnata a cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, in special modo volontari, fruitori dei servizi, di operatori professionali e di quanti altri, persone fisiche ed enti pubblici e privati con finalità di solidarietà sociale, intendono partecipare agli scopi ed alle attività

sociali.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'art. 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi. Tali attività di cui al comma primo sub lettera b) dell'articolo 1 della Legge n.381/1991, sono esercitate alle condizioni previste dal presente Statuto nonché dalle norme, anche regolamentari, della Regione Lombardia che si intendono qui recepite.

Le attività suddette sono le seguenti:

"Servizio pulizie:

- pulizie generiche e specializzate in ambito civile, sanitario e industriale ivi compresi i pannelli solari e fotovoltaici; pulizie di interni ed esterni; servizi di sanificazione e disinfestazione di ambienti civili e industriali;
- la gestione di impianti per il lavaggio di automezzi;
- servizi di carattere ambientale: spazzamento strade, gestione isole ecologiche, pulizie aree pubbliche, raccolta differenziata dei rifiuti, gestione di aree destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti ed attività affini;
- l'esercizio dell'attività di pulizia e sanificazione/disinfezione di locali in genere, di strade, magazzini, uffici, piazzali, strutture sanitarie e parasanitarie, stabilimenti, ausili ortopedici/sanitari per pazienti domiciliari compresa la presa in carico e consegna;
- la pulizia di vetrare e la pulizia di impianti industriali per conto di enti pubblici e privati;
- la disinfestazione, la disinfezione, la derattizzazione, la defogliazione, la sanificazione e gli interventi per la difesa dell'ambiente;

pulizia generale (non specializzata) di edifici

- le attività incluse in questa classe interessano principalmente la pulizia di interni, sebbene possano includere la pulizia di aree esterne come, ad esempio, finestre o via letti;
- pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo, quali: uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici;
- pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini;

altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

- pulizia specializzata di edifici, e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi;
- pulizia di macchinari industriali;

pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

- rimozione di neve e ghiaccio da autostrade, piste aeroportuali, incluso lo spargimento di sale o sabbia, ecc...;
- pulizia e lavaggio di aree pubbliche: strade, piazze, mercati, cimiteri, giardini, parchi, spiagge ecc...;

laboratorio artigianale:

- raccolta, trasporto, stoccaggio di materiale destinabile al riciclo e riuso; acquisto e vendita di detto materiale; il trattamento anche parziale (selezione, riduzione volumetrica, riparazione, trasformazione, restauro) del materiale di cui sopra al fine della valorizzazione economica dello stesso;
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio ed in conto terzi, ed erogazione di servizi a privati, imprese ed enti pubblici;
- allestimento di punti vendita diretti alla vendita di prodotti artigianali propri e di terzi anche attraverso il commercio elettronico (e-commerce);

servizio ristorazione:

- servizi di Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.re.ca);
- di gestione dei centri di ristoro e mense; di catering e ristorazione in genere, produzione pasti, somministrazione alimenti e bevande mediante l'apertura al pubblico di bar, chioschi fissi o mobili, pub o ristoranti e di installazione e gestione di macchine automatiche per la distribuzione di vivande; trasporto pasti;
- gestione di strutture alberghiere (case famiglia, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, case vacanza, ostelli, agriturismo, rifugi, fattorie didattiche, ecc.);
- ideazione e gestione di bed and breakfast sociale e culturale sia con committenza pubblica che privata;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande intese quali attività complementari all'assistenza domiciliare agli anziani, nelle varie forme consentite dalla legge;
- attività di street food, panificazione, produzione e commercializzazione prodotti da forno;

servizi cimiteriali:

- progettazione e consulenza per pubbliche amministrazioni di sistemi integrati di gestione cimiteriale;
- servizi di sepoltura, esumazione ed estumulazione;
- servizi amministrativi, servizi di illuminazione votiva.

Servizio agricoltura:

- conduzioni di aziende agricole, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche su terreni della cooperativa, o in affitto, o resi disponibili da terzi; svolgimento di attività connesse all'attività del fondo, ivi compresa la commercializzazione anche previa trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle altre attività agricole esercitate;
- apicoltura, produzione e lavorazione del miele e degli altri prodotti delle arnie e loro commercializzazione;
- attività artigianali, agricole e di allevamento ivi compresa la commercializzazione;

servizio trasporto:

- trasporto di persone in ambito comunale e non;
- l'esercizio dell'attività di trasporto cose per conto proprio e/o per conto terzi con automezzi di qualunque portata;

servizi vari:

- di gestione di parcheggi e guardaroba;
- di manutenzioni civile ed industriali di carattere edile, tinteggiatura di stabili e servizi di manutenzione in genere
- di assemblaggio, montaggio, confezionamento, di esecuzione di imballaggi e lavorazioni in conto terzi;
- di magazzinaggio, di gestione magazzini, custodia e sorveglianza;
- di guardia e portierato;
- di altri servizi vari per enti pubblici, privati ed imprese;
- l'attività di movimentazione e logistica, facchinaggio, traslochi ed attività complementari quali i servizi di pulizia, imballaggio, deposito colli e bagagli, presa in consegna, recapiti in loco; gestione magazzini interni, gestioni archivi e servizi di logistica presso terzi; servizi di deposito materiale, trasporto e lavorazioni sullo stesso;
- lavorazione per conto terzi di prodotti manifatturieri che necessitano del completamento della fase industriale prima della commercializzazione;
- lavorazioni industriali di prodotti
- attività di commercio elettronico (e-commerce) per la vendita di prodotti e servizi sia in conto proprio che per conto terzi;

servizio manutenzione verde:

- di giardinaggio e progettazione giardini;
- di manutenzione di verde pubblico o privato;
- lo sfalcio di erba e manutenzione di terreni erbosi ed il trasporto di rifiuti vegetali nei centri di raccolta;

servizi amministrativi, consulenziali e formativi:

- servizi per le pubbliche amministrazioni locali negli ambiti degli accertamenti tributari, fiscali e di gestione del territorio;
- di archiviazione dati e videoscrittura; gestione archivi, microfilmatura e scansione;
- di consegna della posta per conto di enti pubblici e privati;
- di call center;
- di formazione, attraverso convegni, conferenze, corsi, seminari, interventi educativi nelle scuole, anche in collaborazione con il contributo degli enti pubblici o privati;
- attività di elaborazione dei dati inclusa l'elaborazione completa e la realizzazione di report specifici ottenuti in base ai dati forniti dai clienti;
- erogazione di servizi automatizzati di elaborazione e data entry;
- elaborazione elettronica di dati contabili - consulenza, orientamento, formazione e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico;
- consulenza gestionale e consulenza direzionale;
- consulenza in materia di gestione delle risorse umane: politiche, pratiche e procedure nel campo delle risorse umane;
- consulenza sulle fasi di avvio di un'impresa (start up);

attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese:

- fornitura a terzi di un insieme di servizi che interessano la gestione ordinaria di un'impresa o organizzazione, quali servizi di reception, pianificazione finanziaria,

servizio di fatturazione e di archiviazione, gestione del personale, servizi di domiciliazione;

- attività dei servizi degli uffici-residence;
- servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;
- preparazione di documenti;
- formattazione di documenti o correzione di bozze;
- dattilografia ed elaborazione testi;
- servizi di assistenza alla segreteria;
- trascrizione di documenti e altri servizi di segreteria;
- stesura di lettere e relazioni di lavoro;
- servizi di domiciliazione postale ed altri servizi postali come predisposizione e aggiornamento di indirizzi;
- duplicazione;
- riproduzione e stampa cianografica;
- altri servizi di copiatura e riproduzione di documenti;
- l'effettuazione di interventi formativi e di tutoring professionale nell'ambito di interventi sociali, nonché l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per operatori, percorsi formativi con promozione e supporto a processi sperimentali e di ricerca nel campo dell'educazione, progettazione di percorsi formativi per aziende ed enti pubblici;
- l'effettuazione di interventi formativi e progettazione del tempo libero anche attraverso l'organizzazione di convegni, eventi culturali, incontri con autori, mostre ed altri eventi;
- attività di formazione, consulenza e ricerca;
- attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria alla popolazione al fine di rendere consapevole e disponibile ai problemi sanitari ed in generale alle tematiche della salute e attenzione all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- concorrere ad aste pubbliche, private ed a licitazioni private, presentando offerte, migliorando quelle di altri concorrenti, effettuando depositi cauzionali e ritirandoli sottoscrivendo i relativi atti, documenti e contratti;
- partecipare in genere anche in ATI alle gare presenti sul mercato elettronico;

servizi lavanderia:

- di lavanderia destinati sia ad enti pubbliche che privati, a clienti industriali o commerciali di: ritiro e consegna di biancheria, lavaggio di tappeti, tende e tendaggi, noleggio di biancheria, di uniformi da lavoro e di altri articoli simili da parte delle lavanderie industriali, incluse le piccole riparazioni di articoli tessili connesse al lavaggio;
- di ritiro e consegna di biancheria e vestiario per conto delle lavanderie industriali;

servizi editoriali:

- attività di produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento, in tutti i settori di competenza della cooperativa;
- attività editoriali legate all'edizione di libri in forma cartacea, in formato elettronico e digitale (Cd, DVD, E-Book, App, visualizzazione elettronica eccetera), audio, o su internet, in particolare: edizione di libri, opuscoli, volantini e simili, inclusa la pubblicazione di dizionari ed enciclopedie, edizione di atlanti, cartine e mappe;
- attività editoriali legate all'edizione di periodici e di altre riviste, in forma cartacea

o elettronica, anche su internet attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- edizione di giochi e videogiochi per computer e per tutte le altre piattaforme digitali (Mobile Internet Device, Ultra Mobile PC, Web, ecc.), di applicativi software per l'entertainment;

- edizione, sia su supporto cartaceo che digitale, anche on-line di: fumetti, cataloghi commerciali, fotografie, incisioni e cartoline, biglietti di auguri, moduli, manifesti, riproduzioni di opere d'arte, materiale pubblicitario, altro materiale a stampa, calendari, cartoline riprodotte con sistemi meccanici o fotomeccanici, edizioni di registri e quaderni, edizione on-line di dati ed altre pubblicazioni.

In quanto strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, così come declinato nelle attività di cui sopra, la cooperativa potrà svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche le seguenti attività di gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui al comma 1 sub lettera a dell'art. 1 della legge 381/1991 alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 3 del presente statuto nonché dalle norme anche regolamentari, della regione Lombardia, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per terzi:

sezione accoglienza:

- accoglienza a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale e umanitaria attraverso:

- mediazione linguistica-culturale;

- accoglienza materiale;

- orientamento ed accesso ai servizi del territorio;

- formazione e riqualificazione professionale;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

- orientamento e accompagnamento legale tutela psico-socio-sanitaria;

- progettazione e gestione di sportelli di segretariato sociale per immigrati;

- servizi di interpretariato e asseveramento documenti di cittadini stranieri;

- interventi di mediazione linguistica, culturale c/o scuole, aziende a tutela della salute, enti pubblici, prefettura, questura, ecc., incontri divulgativi in collaborazione sia con enti pubblici che soggetti privati di intercultura, integrazione, valorizzazione delle differenze, sportelli di informazione ed orientamento ai servizi per fasce deboli e/o a rischio di esclusione sia c/o enti pubblici e privati e anche interculturale per scuole e comuni, associazioni;

- creazione di un centro di documentazione educativa e di consultazione bibliografica;

- servizio di consultazione e prestito per soci ed esterni, progettazione e promozione di eventi culturali, servizi effettuati da figure professionali quali progettisti e coordinatori sociali e altre profili specializzati a distretti sovra comunali, enti locali, regionali, e nazionali;

- consulenza tecnica a soggetti terzi (onlus, comuni, ecc..) per la stesura di progetti nell'ambito di bandi nazionali istituiti da camera di commercio, fondazioni bancarie ed altri enti filantropici;

- lo svolgimento di attività di studio e monitoraggio dei servizi delle comunità o altre attività equivalenti;

- la gestione di laboratori di animazione anche in convenzione con strutture pubbliche o private;

- la gestione di laboratori di attività artistico espressive anche in convenzione con scuole, associazioni, enti locali, enti privati, persone fisiche, nonché l'esecuzione di

interventi di attività animative sul territorio;

- la prestazione di servizi assistenziali di integrazione dell'orario scolastico e di sorveglianza (pre-scuola e post scuola) c/o scuole ed enti pubblici;
- l'organizzazione e la gestione di centri estivi e soggiorni vacanza;
- l'effettuazione di servizi di sostegno e assistenza socio occupazionale rivolta a utenza appartenente a fasce svantaggiate;

- prestazione di servizi di assistenza anziani e disabili adulti;

- attività e servizi orientati agli anziani quali a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

- attività di progettazione e consulenza ed assistenza agli enti per l'avvio e la gestione di servizi sociali;

- strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrativi per residenze protette;

- servizi e centri di riabilitazione;

- centri diurni ed altre strutture a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero;

- residenze sanitarie assistenziali per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

- attività e servizi di assistenza medica specialistica, infermieristica, socio assistenziale e di riabilitazione, a carattere domiciliare e presso centri gestiti in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e privati;

- servizi centri e ambulatori di riabilitazione;

- centri diurni, ambulatori infermieristici, day hospital finalizzati al miglioramento della qualità della vita;

- attività ricreative, culturali e di animazione;

- attività di turismo sociale, gestione di soggiorni climatici e termali, piscine;servizi domestici e familiari in genere;

- servizi educativi e sociali finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- servizi di sorveglianza pre e post scuola.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, come attività comunque non prevalenti, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a imprese o enti in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La cooperativa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in albi.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso tassativamente vietata la

raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 nr. 59 e norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa. L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- soci cooperatori tra i quali sono compresi:
- soci lavoratori;
- soci volontari;
- soci fruitori;
- soci di cui all'art. 8 del presente statuto;
- soci sovventori;
- soci finanziatori.

Art. 7 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori: persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -in ogni caso- approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e

nei limiti previsti dalla legge;

- soci fruitori: usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Non possono in ogni caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 8 - Categoria speciale: socio cooperatore in formazione

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

I soci cooperatori in formazione, pur non potendo essere eletti per tutto il periodo di permanenza nella categoria speciale nell'organo amministrativo, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci cooperatori e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 24 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 25 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- la mancata partecipazione a n. 3 (tre) assemblee consecutive ed ai momenti di partecipazione sociale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 9 -Soci volontari

I soci volontari sono soci cooperatori che prestano la loro attività gratuitamente.

Non hanno diritto ad alcun compenso. È loro riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci, così come stabilito dal regolamento.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

Essi partecipano attivamente alla vita della cooperativa, hanno diritto di voto in

assemblea, possono essere eletti negli organi sociali.

I principi che sottendono al rapporto che si instaura tra cooperativa e socio volontario, i diritti e i doveri di entrambe le parti, sono definiti in eventuale regolamento approvato con deliberazione assembleare e sottoscritto da ciascun socio volontario all'atto della richiesta di ammissione.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI – SOCI FINANZIATORI - SOCI SOVVENTORI

Art. 10 – Strumenti Finanziari

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Art. 11 - Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 15. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 12 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Trasferibilità dei titoli

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato

solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto. Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni.

In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 14 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13

Art. 15 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

ii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche: i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite.

Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. È tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 16 - Soci Sovventori

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali

nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 16.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

Art. 18 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni

separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

Art. 19 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni degli art. 2410 e della legge n. 448 del 1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 20 - Domanda di ammissione

Le persone fisiche che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché contatto telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- la categoria di soci cooperatori alla quale richiedono di essere ammessi;
- l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, ricompreso comunque nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 50 e seguenti del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, e 5, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, e 5, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,
- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti

punti 2, 3, 4, e 5, relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- i riferimenti della delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci, in tutti i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente contratto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto, nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 23 del presente statuto.

Nel caso di diniego all'ammissione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'assemblea si pronuncia in via definitiva.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio d'esercizio, illustra all'assemblea le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.

Art. 21 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto e regolamenti interni, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- del capitale sottoscritto; dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al conseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza.

Art. 22 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici e di lavoro pendenti tra socio e cooperativa.

Art. 23 - Rimborso e liquidazione

Nel caso di perdita della qualifica di socio le quote vengono rimborsate al socio o

agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto diventa operativo, e comunque ad un valore mai superiore a quello nominale ed effettivamente versato, fatte salve le rivalutazioni di cui all'art. 28 lett. c) del presente statuto. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/1992.

L'organo amministrativo, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso fino a centottanta giorni dall'approvazione del suddetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti, o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute a fondo di riserva.

Art. 24 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio che:

- non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della risposta, può proporre o posizione innanzi gli arbitri così come previsto dall'art. 50 e seguenti del presente statuto.

Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Art. 25 - Esclusione del socio

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- i soci che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- i soci lavoratori che hanno cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- i soci volontari che hanno cessato, in via definitiva, la prestazione gratuita della

propria opera a favore della cooperativa;

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire, direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, i regolamenti o le obbligazioni che inferiscono il rapporto mutualistico, nonché le deliberazioni degli organi sociali;

- senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e con gli impegni assunti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;

- in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

- per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta numero tre assemblee consecutive svolga o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente, in proprio o quale partecipante, attività in concorrenza con la cooperativa.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 26 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 27 - Comunicazioni ai soci

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma dei precedenti articoli 16, 19, 20 e 21 devono essere comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale, regolato dall'art. 50 e seguenti del presente statuto. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

Art. 28 - Patrimonio

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito. Il patrimonio sociale è formato:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale unitario di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) ciascuna con sottoscrizione di almeno quattro azioni;
 - dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi);
 - dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 24 del presente statuto;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- dal fondo apporti in conto capitale, che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti Pubblici o privati;
 - dalla riserva legale;
 - dalla riserva volontaria;
 - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, esclude l'emissione dei certificati azionari cioè dei titoli di legittimazione e circolazione; pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in capo ai soci consegue all'iscrizione a libro soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Art. 29 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. In deroga al comma 5 dell'art. 2530 Codice civile, al diniego dell'organo amministrativo al trasferimento della quota, il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale previsto dall'art. 50 e seguenti del presente statuto. Si applicano, ove non esplicitamente derogato, le disposizioni contenute nell'art. 2530 del codice civile.

TITOLO VII BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 30 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - Bilancio d'esercizio

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in sua assenza, nella nota integrativa.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono essere resi disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 32 - Destinazione degli utili e ristorni

Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva di bilancio deve essere destinata:

- alla riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, nr. 59, nella misura del 3%;
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, nr. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Fatti salvi i privilegi spettanti ai soci finanziatori e sovventori, l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate:

- integrazione delle retribuzioni;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e le qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del Codice civile, da predisporre a cura degli amministratori, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro. Per i soci cooperatori si terrà conto di:

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella società;
- tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 33 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei sindaci, se nominato;
- l'organo di controllo contabile se nominato.

A - Assemblea dei soci

Art. 34 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. In tale ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci. L'assemblea viene convocata, dall'organo di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione (la quale ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima) e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, nonché consegnato a mano al socio, il quale apporrà la propria firma e la data di ricevimento su apposito stampato da conservare a cura dell'organo amministrativo tra i documenti relativi all'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita (assemblea totalitaria) quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci che non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta per un massimo di tre volte consecutive salvo che non vi siano degli impedimenti giustificativi. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. Non possono essere mandatari gli amministratori della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2538, comma 6, del Codice civile, è consentita l'espressione del

voto mediante corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere:

- l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea.

La data di arrivo della scheda di voto è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione. Il presidente del Collegio Sindacale custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

Art. 35 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio ed i documenti allegati di cui all'art. 31 del presente statuto;
2. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 112 del 2017;
3. nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, e ove richiesto del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
5. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto;
6. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
7. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni, oltre al regolamento interno di lavoro così come previsto dall'articolo 6 della legge 142/2001, e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;
8. approva i programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale con il relativo bilancio di previsione;
9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio d'esercizio e la destinazione del risultato di esercizio, ai sensi degli articoli 31 e 32 del presente statuto.

Art. 36 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto, nonché sulla nomina, la sostituzione e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione

ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 37 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino un numero di voti pari al 90% (novanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di voti rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che costituiscano una maggioranza che rappresenti un numero di voti pari almeno al 90% (novanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di voti rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

Sono fatte salve in ogni caso le diverse maggioranze richieste da disposizioni di legge inderogabili.

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dal notaio, in caso di assemblea straordinaria. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 39 - Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto, all'assemblea speciale di ciascuna categoria e al rappresentante comune di applica l'art. 2541 del codice civile.

Organo amministrativo

Art. 40 - Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'assemblea dei soci, anche tra non soci. Il numero dei componenti è stabilito dall'assemblea prima di procedere alla nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori scelti tra i soci finanziatori non possono essere più di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena

che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Si applicano in quanto compatibili e laddove non espressamente derogato, gli articoli da 2380 bis a 2396 del codice civile.

L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata

Art. 41 - Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente; può nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, lettera, telefax o e-mail da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e la maggioranza dei sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione: ovvero telefono o videoconferenza. In tal caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi

ritenere la riunione svolta in detto luogo;

- che sia effettivamente possibile al presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Il voto non può essere dato per delega né per corrispondenza.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad astenersi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

Art. 42 - Cessazione e sostituzione

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa senza eccezioni di sorta, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve, nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 44 – Attribuzione di deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al

presidente, e/o ad uno o più dei suoi componenti, anche riuniti in un comitato esecutivo, e/o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, nonché attribuzioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della cooperativa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per loro dimensioni e caratteristiche.

Art. 45 – Rappresentanza

La rappresentanza sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vicepresidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Collegio Sindacale

Art. 46 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche tra non soci, dall'assemblea dei soci, la quale nominerà anche il presidente del collegio stesso.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Si applicano, in quanto compatibili e laddove non espressamente derogato, gli articoli da 2397 bis a 2409 del Codice civile.

Art. 47 - Attribuzioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve, nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 48 - Intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle

assemblee

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo laddove nominato.

I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Organo di controllo contabile

Art. 49 - revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 43 del presente statuto, è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 50 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 47, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La presente clausola si estende a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla presente clausola.

Art. 51 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi);
- tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della provincia nel cui ambito ha sede la cooperativa. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D Lgs. 5/2003, le parti possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine e per non più di una sola volta ai sensi

dell'art. 35, comma 2, D. Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi devono, in ogni caso, fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 52 -Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 - Liquidatori

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 54 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28, lett. c), e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55 - Requisiti mutualistici

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- dovrà devolvere il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato rivalutato secondo il disposto dell'art. 28, lett. c) e dei dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 56- Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, nonché i rapporti di lavoro interni alla cooperativa,

l'organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Nei medesimi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 57 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente "la disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 58 - Adesione ad associazioni ed enti

La cooperativa può aderire, su delibera dell'organo amministrativo, ad associazioni o enti di categoria e/o organismi, enti e società nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali, ovvero il cui oggetto sociale non sia in contrasto con lo scopo e l'oggetto sociale della cooperativa.

F.to Arianna Spazzini -

GIAMPIERO PONDRANO ALTAVILLA notaio - sigillo -

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82., che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Asola